



MERCATO DEI MERCATI – BIODOMENICA

27 ottobre 2024

Regolamento generale

Art. 1 - La manifestazione è stata promossa ed organizzata da Bio-Distretto dell'Agricoltura Biologica e Sociale Bergamasca, Coldiretti Bergamo, Confagricoltura Bergamo, Distretto economia sociale solidale bergamasco, Mercato della Terra di Slow Food, Parco dei Colli di Bergamo (di seguito chiamati "Organizzatore").

Art. 2 - LUOGO, DATA, ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE.

La manifestazione, per la parte dedicata alla vendita diretta, avrà luogo domenica **27 ottobre 2024 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 presso il Sentierone di Bergamo.**

Art. 3 - AMMISSIONE.

Possono essere ammessi alla manifestazione in prevalenza i produttori agricoli locali e in misura ridotta (a discrezione dell'Organizzazione) artigiani e operatori di Street Food in possesso di regolari autorizzazioni previste dalla legge alla vendita diretta. Le adesioni e il pagamento della quota non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta e dovranno pervenire presso la segreteria organizzativa entro il **10 ottobre 2024**. L'ammissione seguirà l'ordine cronologico di ricezione delle richieste di partecipazione.

Art. 4 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO.

Con la firma della domanda di ammissione, l'Espositore si impegna ad accettare il regolamento e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate dall'Organizzatore.

Art. 5 - ASSEGNAZIONE PIAZZOLE.

L'assegnazione delle piazzole viene effettuata a insindacabile giudizio dall'Organizzatore. Gli spazi sono messi a disposizione delle Aziende espositrici a partire dalle ore 7.30 di domenica 27 ottobre 2024 con l'obbligo di **approntare lo stand entro le ore 8.30** dello stesso giorno. Ogni azienda verrà posizionata sotto il gazebo messo a disposizione dall'organizzazione e avrà a disposizione uno spazio (o più, se espressamente richiesti) di circa 3 m (larghezza) x 3 m (profondità) e dovrà portarsi tutto l'occorrente per la vendita (tavoli, sedie, prolunghe per corrente, ecc); i gazebo hanno dimensione 6 m x 3 m e ci stanno due aziende.

Art. 6 - RINUNCIA.

Dopo l'assegnazione dello spazio, non sono ammesse rinunce e la quota non sarà rimborsata.

Art. 7- ALLESTIMENTO STAND.

L'allestimento degli stand, da realizzarsi in rigida conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento Generale e successivamente impartite dall'Organizzatore, dovrà essere

In collaborazione con

approntato entro e non oltre le ore 8.30 di domenica 27 ottobre 2024.

L'Organizzatore esige la maggiore funzionalità e decoro possibile nell'allestimento delle aree espositive.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è posta in carico all'Espositore, il quale esonera espressamente l'Organizzatore per i danni eventualmente derivati, a sé medesimo e a terzi, da difetti all'allestimento. Durante gli orari di visite del pubblico, nessun Espositore dovrà ostruire la visibilità delle merci con tende o altro (eventuali ostacoli saranno rimossi d'ufficio). È espressamente vietato modificare in qualsiasi modo lo stato dei beni mobili e immobili dell'Organizzatore, senza espressa autorizzazione dello stesso. Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento degli spazi espositivi (divisorie, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, tende, ecc.) deve essere rispondente alle norme di legge vigenti.

È fatta richiesta a tutti i partecipanti di utilizzare materiale biodegradabile sia per la mescolta che per la vendita di tutti i prodotti.

Lo smantellamento dei propri allestimenti potrà essere effettuato non prima del termine della manifestazione (ore 18:30).

Art. 8 - ENERGIA ELETTRICA.

Gli impianti elettrici supplementari a quelli consegnati dovranno essere realizzati nell'osservanza a tutte le norme di legge in vigore.

Art. 9 – SORVEGLIANZA.

L'Organizzatore non assume nessun obbligo di custodia dei prodotti e delle merci esposte. Il normale controllo e la sorveglianza delle aree espositive dovranno essere effettuati dagli assegnatari durante l'orario di apertura al pubblico, così come nei periodi di allestimento e smantellamento degli stand.

Art. 10 – ASSICURAZIONE.

Gli Espositori sono responsabili di tutti i danni causati a terzi (persone o cose) da loro stessi, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dall'installazione di impianti elettrici e idrici, dalle costruzioni, dai montaggi pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dai macchinari in movimento o dal personale dipendente. Gli Espositori prendono in consegna gli oggetti avuti a noleggio e gli impianti effettuati per loro conto, e ne sono responsabili a ogni effetto verso i titolari e concessionari dei singoli servizi e verso terzi. L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni e pregiudizi a persone o cose, da chiunque e comunque provocati.

Art. 11 - DISPOSIZIONI PER AGIBILITA' E SICUREZZA.

L'Espositore si impegna a realizzare a sue cure e spese, nei termini e modalità stabiliti dall'Organizzatore, quelle opere che si renderanno necessarie per ragioni di agibilità e sicurezza. I soggetti che, alla visita della Commissione Provinciale o di Vigilanza, risultassero inadempienti di una di tali disposizioni, dovranno prontamente e a proprie spese adeguarsi alle nuove disposizioni impartite, pena l'estromissione immediata dalla manifestazione, senza riconoscimento e rimborso alcuno.

Art. 12 – DIVIETI.

Fermi restando gli altri divieti contemplati nel presente regolamento Generale, agli espositori è severamente vietato:

- a) ostruire in alcun modo, il suolo adibito a calpestio e l'area riservata al transito dei mezzi di soccorso e le vie di fuga;
- b) l'introduzione di merci attraverso autoveicoli durante le ore di apertura al pubblico;
- c) il deposito di qualsiasi tipo di materiale, all'interno delle aree della manifestazione, al di fuori della propria area assegnata;
- d) la diffusione e distribuzione di stampati, opuscoli e qualsiasi altro tipo di materiale propagandistico al di fuori del proprio stand;
- e) lo smantellamento dei propri allestimenti prima del termine della manifestazione;
- f) l'effettuazione di lavori nell'area durante le ore di apertura al pubblico;

- g) l'accensione di fuochi, l'introduzione di materiale esplosivo, bombole di gas liquido, di prodotti nocivi, nonché maleodoranti, suscettibili a recare danno o molestia a terzi (salvo eventuali deroghe previste dall'organizzatore);
- h) i macchinari o gli accessori non dovranno costituire pericolo alcuno o arrecare molestie;
- i) esporre animali;
- l) l'esposizione di bandiere e l'utilizzo di altro materiale logato.

Nel caso di disturbo o di inconvenienti di carattere tecnico, di pericolo di infortunio, è facoltà dell'Organizzatore far sospendere, con effetto immediato, il funzionamento di macchinari e accessori.

Art. 13 - VENDITA MERCI.

Tutte le Ditte che vendono bevande o generi di consumo alimentari, dovranno essere muniti delle necessarie autorizzazioni richieste della Legge.

Art. 14 - PULIZIA AREE ASSEGNATE.

Agli Espositori compete la pulizia delle aree loro assegnate e questi hanno l'obbligo di **provvedere al ritiro del proprio materiale di rifiuto e di imballaggio**, senza depositarlo nelle aree comuni.

Art. 15 - SGOMBERO DELLE PIAZZOLE.

Lo smontaggio degli allestimenti, degli impianti e l'esportazione dei materiali esposti, dovranno iniziare **non prima delle 18.30** e concludersi entro le ore 20.30 di domenica 27 ottobre 2024. Per i materiali che non saranno ritirati entro i termini prescritti, l'Organizzatore declina ogni responsabilità e si riserva la facoltà di procedere allo sgombero degli stessi a spese, rischio e pericolo dell'inadempiente.

Art. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI.

Le comunicazioni e gli eventuali reclami saranno presi in esame solo se presentati per iscritto. L'Organizzatore si riserva di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni da esse giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente a tale Regolamento e pertanto hanno carattere di obbligatorietà.

Art. 17 - DANNO ALLE PIAZZOLE.

Le piazzole devono essere restituite nelle condizioni in cui sono state prese in consegna. Le spese di ripristino per eventuali danni causati sono a carico degli Espositori.

Art. 19 - FORO COMPETENTE.

A tutti gli effetti di Legge il Foro di Bergamo è l'unico competente per la risoluzione di eventuali controversie giudiziarie.

NOTA - Si ricorda agli espositori che durante il periodo di allestimento, gestione e smontaggio dello spazio loro assegnato dovranno curare l'osservanza di tutte le norme di Legge vigenti, relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro. L'Organizzatore, trovandosi nell'impossibilità di controllare che tali norme vengano applicate dagli espositori e dalle loro ditte allestitrici, declina ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dalla violazione delle norme di Legge che si dovessero verificare in tale ambito.